

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 37

Termini Imerese (capofila), Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Trabia

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI ACCREDITAMENTO 2021/24 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE

La Posizione Organizzativa, Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali:

- vista la L.328/00, " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- visto il Piano di Zona 2018/19 del Distretto Socio-Sanitario 37;
- vista la Delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.3 dell'08/11/2021;
- vista la Determina Dirigenziale n. 1929 del 17/11/2021

COMUNICA

che è aperta l'iscrizione all'Albo Distrettuale di accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare a tutti quegli organismi del Terzo Settore iscritti all'albo regionale ai sensi della L.R. n.22/86:

- tipologia assistenza domiciliare anziani per il servizio di assistenza domiciliare anziani;
- tipologia assistenza domiciliare disabili per il servizio di assistenza domiciliare disabili e pazienti in ADI;

e in possesso delle altre specificità previste dal bando.

Gli Enti interessati potranno presentare istanza di partecipazione al bando su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Termini Imerese, www.comuneterminiimerese.pa.it, capofila del Distretto Socio Sanitario n.37.


Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire esclusivamente via posta elettronica certificata, all'indirizzo mail: protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it, improrogabilmente entro e non oltre il giorno **02/12/2021**, pena l'esclusione.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"Istanza di partecipazione al bando di accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher sociale"**.

Il Responsabile del procedimento è la sig. Martines Vincenza, tel. 091/8128418.

Termini Imerese, 17/11/2021

La P.O. Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali
Dot. Malatia Fabio



DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 37

Termini Imerese (capofila), Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciarda, Scillato, Sclafani Bagni e Trabia

BANDO DI ACCREDITAMENTO 2021/24 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE

Il presente bando è finalizzato all'accreditamento di enti del privato sociale, in possesso delle necessarie competenze tecniche ed organizzative per la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili e ai pazienti in assistenza domiciliare integrata in forma voucherizzata con validità dal 2021 al 2024.

1. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il voucher sociale è il titolo che dà diritto all'acquisto di prestazioni presso fornitori che saranno accreditati nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.37.

Le prestazioni da erogare agli utenti, previa valutazione del progetto assistenziale di intervento (PAI), sono definite dai servizi sociali professionali dei comuni in rete con gli altri professionisti coinvolti e consistono in:

Classificazione	Tipologia prestazioni
1A	Alzata e vestizione di elevata complessità assistenziale
1B	Alzata semplice
2A	Igiene intima a letto non autosufficienti
2B	Igiene intima in bagno
2C	Igiene dei capelli a letto
2D	Igiene dei capelli in bagno
2E	Igiene dei piedi e taglio unghie al bisogno
3A	Bagno a letto (dai capelli ai piedi)
3B	Bagno in vasca o in doccia
4A	Rimessa a letto di elevata complessità assistenziale
4B	Rimessa a letto semplice
5A	Deambulazione assistita complessa
5B	Deambulazione assistita semplice
5C	Mobilizzazione complessa a letto

5D	Mobilizzazione semplice a letto
5E	Mobilizzazione complessa in carrozzina
5F	Mobilizzazione semplice in carrozzina
6A	Preparazione del pasto
6B	Preparazione e aiuto nell'assunzione del pasto
7A	Igiene ambientale ordinaria
7B	Riordino biancheria (cambio stagione)
7C	Lavaggio biancheria
7D	Stiratura biancheria
8A	Accompagnamento nel comune di residenza dell'utente
8B	Disbrigo pratiche (spesa, commissioni, ecc.)

2. VALORE DEL VOUCHER

Il valore orario unitario di un voucher risulta pari a € 21,00 (comprensivo di IVA e costi di gestione); non sono definibili frazioni di intervento inferiori ad un'ora.

Gli assistiti potranno beneficiare di un massimo di 14 voucher settimanali di prestazioni assistenziali sia per i soggetti richiedenti il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata sia quello di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili, per sette giorni alla settimana, inclusi i festivi, in una fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 20.00.

Al Servizio Sociale Professionale di ogni singolo Comune del Distretto 37 è riservata una quota del 10% di voucher assegnati, necessari per le emergenze in favore degli utenti che non hanno partecipato al bando ANZIANI, sempre nel rispetto dei requisiti di accesso.

3. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'Ente accreditato, scelto liberamente dagli utenti, provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite dal PAI.

La persona o un suo familiare consegnerà giornalmente il voucher prestampato all'operatore del soggetto accreditato.

Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere mensilmente i voucher incamerati e la relazione del servizio svolto al Comune nel quale l'assistito è residente; mentre la fattura elettronica, corredata dal prospetto voucher e dall'attestazione di regolarità tecnica-amministrativa rilasciata dal Comune cui la stessa fa riferimento, sarà trasmessa al Comune di Termini Imerese.

I Comuni, invece, avranno cura di inviare in originale al Comune capofila, entro il quinto giorno del mese successivo, l'attestazione di regolarità tecnica-amministrativa ed il prospetto dei voucher, regolarmente vistati e timbrati dal responsabile amministrativo del servizio.

Il Comune capofila, una volta acquisita la superiore documentazione (fattura elettronica, attestazione originale di regolarità tecnica-amministrativa e prospetto voucher), procederà per la predisposizione del relativo atto amministrativo di liquidazione.

Il Comune capofila provvederà a liquidare fino a tre acconti bimestrali, acquisita la documentazione sopraccitata, le rimanenti somme potranno essere trasferite dopo la registrazione del contratto, ove il valore sia superiore a € 40.000,00.

Infatti gli Enti accreditati procederanno alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa con spese a loro carico. Per la suddetta incombenza gli stessi dovranno comunicare al Comune capofila il totale annuale del credito vantato tramite documento contabile.

Tutti i pagamenti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

L'iscrizione all'Albo non implica il diritto a gestire il servizio. L'avvio dipende dai trasferimenti economici erogati al Distretto 37.

4. REQUISITO DI ACCREDITAMENTO

Il requisito richiesto per l'accreditamento è l'iscrizione all'Albo Regionale della L.R. 22/86:

- tipologia assistenza domiciliare anziani per il servizio di assistenza domiciliare anziani;
- tipologia assistenza domiciliare disabili per il servizio di assistenza domiciliare disabili e pazienti in ADI.

5. OBBLIGHI DEGLI ACCREDITATI

5.1 Assicurazione

L'ente dovrà garantire, entro la data di sottoscrizione del patto di accreditamento, copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio. Esso dovrà pertanto procedere alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

5.2 Partecipazione alla governance territoriale

L'ente accreditato dovrà partecipare all'attività di coordinamento territoriale.

5.3 Qualifica professionale degli operatori

L'Ente da accreditare dovrà garantire personale assistenziale con titolo professionale OSS per l'erogazione delle prestazioni classificati dalla 1/A alla 5/F e con titolo professionale OSA, cat C 1, CCNL delle cooperative sociali, per le prestazioni classificati dalla 6/A alla 8/B.

Gli operatori oltre a fornire le prestazioni dovranno compilare il diario dell'assistito.

5.4 Coordinamento

Sarà necessaria la funzione di coordinamento tecnico.

Il coordinamento tecnico dovrà essere svolto da un operatore con professionalità in area psico-socio-assistenziale.

Il servizio di coordinamento dovrà essere effettuato per un tempo minimo, pari ad almeno l'8 per cento delle ore svolte dagli operatori nel servizio.

Il coordinatore tecnico presiede anche la funzione di valutazione del servizio che dovrà essere svolta a cadenza mensile e con appositi strumenti scritti.

5.5 Turn - over

Impegno da parte dell'ente a contenere il turn-over degli operatori.

5.6 Attivazione del servizio

Capacità di attivare il servizio domiciliare entro 7 giorni dalla formale richiesta ed a seguito dell'elaborazione dello specifico PAI (in caso questi tempi non vengano rispettati per 3 volte consecutive il Comune capofila potrà revocare l'accreditamento).

L'ente si impegnerà ad effettuare visite domiciliari congiuntamente con il Servizio Sociale Professionale comunale.

5.7 Ufficio di front-office

L'Ente singolo o associato si impegnerà, entro 30 gg. dall'accreditamento, ad attivare un ufficio di front-office, con relativa linea telefonica, in almeno uno dei comuni del Distretto 37 e garantirà la presenza di uno sportello, aperto dal lunedì al venerdì per almeno due ore nella fascia mattutina, per l'accoglienza di eventuali domande e/o reclami degli utenti.

5.8 Servizi migliorativi

L'Ente dovrà presentare un documento contenente i servizi aggiuntivi offerti.

6. PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO

Ogni ente può ottenere un accreditamento a titolo individuale o, in alternativa, quale componente di un'associazione o raggruppamento temporaneo di impresa costituiti ai sensi delle normative vigenti. Nel caso di raggruppamenti d'impresе il requisito di ammissione dovrà essere posseduto da tutti gli enti facenti parte del raggruppamento e la domanda dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli enti o, in alternativa, dal legale rappresentante dell'ente capogruppo al quale sia stato conferito da tutti gli enti raggruppati mandato collettivo da allegare alla domanda.

7. DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO avrà decorrenza dalla stipula del patto di accreditamento ed avrà validità fino al 31.12.2024, salvo eventuale verifica in itinere del permanere, in capo ai soggetti accreditati, dei requisiti che hanno dato luogo all'accREDITAMENTO stesso.

Durante questo periodo nuovi fornitori del servizio potranno essere inseriti all'albo presentando istanza dall'1/04 al 31/05 di ogni anno.

8. SELEZIONE DEGLI ENTI E COMUNICAZIONE

La selezione degli enti da accreditare, mediante verifica dei requisiti sopraccitati, sarà effettuata da apposita commissione di accreditamento nominata e presieduta dalla Posizione Organizzativa, Responsabile dei Servizi Sociali, delegata alle funzioni dirigenziali, del Comune di Termini Imerese, che avrà tra i propri componenti un assistente sociale e un amministrativo da individuare tra i componenti del Gruppo di Piano del Distretto D 37.

L'accREDITAMENTO avverrà mediante idoneo atto amministrativo da parte del Comune capofila, contenente l'elenco degli enti accreditati, suddiviso per sezioni, e sarà comunicato alle stesse entro 7 giorni dall'adozione dell'atto, al fine della sottoscrizione del "Patto di accreditamento" (Allegato A).

9. EFFETTI DELL'ACCREDITAMENTO

Le modalità di attivazione, gestione e verifica degli interventi sono definite nel documento "Criteri per l'accesso ai voucher sociali relativi al servizio di assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili ed ai pazienti in assistenza domiciliare integrata". (Allegato B)

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'elenco dei fornitori accreditati, fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà effettuare la propria scelta.

Il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher avverrà attraverso la sottoscrizione del patto di accreditamento da stipularsi fra il Comune Capofila ed il soggetto accreditato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa.

10. MANCATA ISCRIZIONE

La presentazione incompleta della documentazione richiesta e delle autocertificazioni previste comporterà la non iscrizione all'albo di accreditamento.

11. CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'insorgenza del mancato possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto accreditato comporterà l'immediata cancellazione dall'albo dell'accREDITAMENTO.

PATTO DI ACCREDITAMENTO

relativo al bando 2021/2024 per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher sociale

Vista la Legge 8 novembre 2000 n.328;

Visti il Piano di Zona 2018/19 e 2019/20 del Distretto Socio Sanitario n.37;

Visti i criteri per l'accesso ai voucher sociali relativi al S.A.D.A., al S.A.D.D. e all'A.D.I. e per l'accreditamento degli Enti;

La Posizione Organizzativa, **MALATIA FABIO**, Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali, delegato alle funzioni dirigenziali del Comune di Termini Imerese, nato a PALERMO il 20/05/1972, in nome e per conto del Comune che rappresenta, domiciliato per la carica che ricopre in Termini Imerese, Piazza Duomo s.n.c., Codice Fiscale MLTFBA72E20G273A

ed il

Sig. _____, nato a _____

il _____ e residente in _____

via _____, n° _____, in qualità di Rappresentante legale

della _____ con sede legale in _____

n° _____, iscritto all'Albo Regionale, ex art. 26, L. 22/86, tipologia assistenza domiciliare, sezione anziani al n. _____ e/o sezione disabili al n. _____

Partita IVA _____

Codice Fiscale _____

premesse che

l'ente, _____, in possesso dei requisiti richiesti, è stato accreditato con determinazione dirigenziale n. _____ del Comune Capofila ed iscritto al n. _____ dell'Albo Distrettuale di Accreditamento

concordano quanto segue

Art. 1

L'organizzazione accreditata

- accetta la procedura di assegnazione del voucher sociale prevista dai "Criteri per l'accesso ai voucher sociali relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, Disabili e all'Assistenza Domiciliare Integrata", approvati con deliberazione n.3 dell'08/11/2021 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.37 (Allegato B dell'avviso pubblico);
- accetta il sistema tariffario previsto per l'acquisto delle prestazioni del voucher sociale;

- attua il Progetto Assistenziale Individualizzato stabilito, redatto dagli organi competenti, accettando il voucher presentato dall'utenza e rispettando i tempi di avvio previsti;
- si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo – gestionali per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte di personale qualificato, assunto nel rispetto dei CCNL di categoria;
- fornisce elenco nominativo delle figure professionali relativamente al servizio domiciliare, con allegati i titoli del personale;
- si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali e della relazione di aiuto poste in essere dai propri operatori;
- applica il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

Art. 2

I comuni del Distretto D37 svolgono funzioni di vigilanza e controllo sui servizi offerti. Esercitano d'ufficio, oltre che su richiesta dell'utente e/o dei suoi familiari, verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto e tramite il Servizio Sociale Professionale il rispetto del Piano Assistenziale Individualizzato. Sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, gli uffici potranno proporre la revoca dell'accreditamento.

Il comune capofila corrisponde all'organizzazione accreditata l'importo relativo ai voucher che verranno fatturati dalla stessa, previo controllo degli uffici amministrativi di ogni singolo comune.

Art. 3

Il presente Patto ha validità a decorrere dal _____ e fino al 31/12/2024 e può essere risolto nelle seguenti fattispecie:

- in caso di gravi violazioni degli obblighi in esso previsti;
- per utilizzo di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- a seguito di cancellazione dall'Albo Distrettuale di accreditamento.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con PEC dal Comune Capofila.

Art. 4

L'ente non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Termini Imerese nel caso in cui non dovesse essere prescelta da alcun utente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Per l'Ente
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Termini Imerese
La P.O. Responsabile
dei Servizi Socio Assistenziali



DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 37

Termini Imerese (capofila), Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Trabia

Criteri per l'accesso ai voucher sociali relativi al servizio di assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili e ai pazienti in assistenza domiciliare integrata

Art. 1 - Criteri generali

I comuni del Distretto Socio Sanitario n.37, Termini Imerese (capofila), Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Trabia, ai sensi della L. 328/00, definiscono i criteri che disciplinano, all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei comuni singoli e associati, l'istituzione dei voucher sociali, quali titoli erogati ai soggetti in difficoltà: anziani, disabili e coloro che necessitano dell'assistenza domiciliare integrata per acquistare prestazioni di assistenza domiciliare presso enti appositamente accreditati.

Il Comune di Termini Imerese è tenutario dell'Albo Distrettuale per l'accREDITAMENTO degli enti privati del no-profit.

Art. 2 – Finalità

L'obiettivo di istituire i voucher sociali è di soddisfare, a livello domiciliare, i bisogni di ordine sociale dei soggetti in difficoltà, al fine di favorire la loro permanenza nell'ambiente di vita e di relazione e di evitare o ritardare il ricovero in istituto, nel rispetto della libera scelta dell'interessato nei confronti degli enti erogatori accreditati, iscritti nell'Albo del Distretto Socio Sanitario 37.

Art. 3 - Tipologia dei voucher sociali erogati

I voucher sociali consistono in una "titoli economici" utilizzabile per fruire di prestazioni domiciliari erogate da enti accreditati.

L'assegnazione dei voucher sociali è legata al progetto assistenziale individualizzato (PAI) stabilito per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili dal servizio sociale professionale del Comune di appartenenza e per l'ADI dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), integrata dall'assistente sociale del comune interessato.

Art. 4 – Prestazioni

Le prestazioni acquistabili presso gli enti accreditati, previo PAI, sono:

Classificazione	Tipologia Prestazioni
1A	Alzata e vestizione di elevata complessità assistenziale
1B	Alzata semplice
2A	Igiene intima a letto non autosufficienti

2B	Igiene intima in bagno
2C	Igiene dei capelli a letto
2D	Igiene dei capelli in bagno
2E	Igiene dei piedi e taglio unghie al bisogno
3A	Bagno a letto (dai capelli ai piedi)
3B	Bagno in vasca o in doccia
4A	Rimessa a letto di elevata complessità assistenziale
4B	Rimessa a letto semplice
5A	Deambulazione assistita complessa
5B	Deambulazione assistita semplice
5C	Mobilizzazione complessa a letto
5D	Mobilizzazione semplice a letto
5E	Mobilizzazione complessa in carrozzina
5F	Mobilizzazione semplice in carrozzina
6A	Preparazione del pasto
6B	Preparazione e aiuto nell'assunzione del pasto
7A	Igiene ambientale ordinaria
7B	Riordino biancheria (cambio stagione)
7C	Lavaggio biancheria
7D	Stiratura biancheria
8A	Accompagnamento
8B	Disbrigo pratiche (spesa, commissioni, ecc.)

Art. 5 - Destinatari e requisiti di ammissione

Possono essere ammessi al servizio i cittadini residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 37.

1. **Servizio assistenza domiciliare anziani** potranno beneficiare anziani o coppie di anziani (entrambi devono farne richiesta), di età non inferiore ai 70 anni, che non percepiscono l'indennità di accompagnamento o altri servizi domiciliari (Home Care - INPS, ecc.) e che:
 - vivono soli;
 - senza figli o con tutti i figli che vivono fuori dal territorio comunale o con tutti i figli in precaria situazione sanitaria o con tutti i figli impossibilitati a prestare assistenza in quanto gli stessi si prendono cura di un altro parente convivente in grave difficoltà sanitaria (nelle ultime due fattispecie è obbligatorio presentare certificazione medica specialistica rilasciata da strutture pubbliche).

I soggetti dovranno presentare la richiesta di ammissione al servizio su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali dei comuni.

2. **Servizio di assistenza domiciliare disabili** sarà rivolto ai disabili gravi, di cui al D.P.R. n. 589 de 31/08/2018 della Regione Sicilia, e ai disabili beneficiari di fondi a specifica destinazione.
3. **Servizio domiciliare per i pazienti in ADI** potranno usufruire i soggetti in temporanea inabilità per eccezionali eventi morbosi o traumatici o i malati terminali, attraverso azioni di sostegno nelle quali, oltre il bisogno delle cure sanitarie, si pone la necessità di garantire un'assistenza sociale immediata e più attenta alle loro esigenze. Le domande perverranno all'A.S.P. dai medici di medicina generale, sottoscritte dagli interessati.

Art. 6 - Modalità di accesso

1) L'interessato all'assistenza domiciliare anziani, per l'inserimento nella graduatoria di cui all'art 7, dovrà presentare l'istanza, esclusivamente su apposito modulo, al Comune di residenza, entro la data stabilita nell'avviso pubblico.

2) Il soggetto disabile ai sensi del D.P.R. n. 589 de 31/08/2018 della Regione Sicilia e i richiedenti di servizi con fondi a specifica destinazione presenteranno le istanze nel momento in cui si apriranno gli specifici bandi di assistenza domiciliare disabili.

3) Il paziente in ADI potrà accedere tramite l'istanza del medico di medicina generale, che invierà la stessa all'U.V.M. dell'A.S.P.

L'accesso al servizio non prevede una graduatoria, ma è legato al verificarsi dell'evento morboso o traumatico, fino ad esaurimento delle ore disponibili.

Art 7 - Criteri per la formulazione della graduatoria servizio SADA

Per la stesura della graduatoria del servizio SAD si procederà nel seguente modo:

Le richieste pervenute saranno valutate dall'Ufficio di Servizio Sociale Professionale di concerto col competente Ufficio amministrativo comunale al fine di verificare il possesso dei requisiti e attribuire il relativo punteggio in base ai criteri determinati nella tabella (Allegato "1").

La graduatoria verrà redatta dai succitati uffici ed approvata dal Dirigente di ciascun comune.

Art. 8 - Modalità di assegnazione Voucher

Per l'assegnazione del voucher sociale l'Ufficio di Servizio Sociale Professionale di concerto con il competente ufficio amministrativo comunale procede secondo l'ordine di graduatoria per il SADA e dopo segnalazione dell'UVM per l'ADI sino al raggiungimento delle somme previste.

L'assegnazione del voucher è strettamente legata al PAI.

Il Servizio Sociale Professionale informerà l'interessato dell'esistenza dell'Albo Distrettuale degli Enti accreditati ai quali è possibile rivolgersi, nel rispetto della libera scelta, per usufruire delle prestazioni previste dal progetto personalizzato.

Art. 9 - Controllo

Spetta al Servizio Sociale Professionale di ogni comune il controllo sulle prestazioni erogate.

Art. 10 - Durata dell'assegnazione dei voucher sociali

Salvo decadenza del diritto e comunque fino al raggiungimento delle somme previste, la durata del voucher sociale è strettamente connessa al progetto personalizzato previsto dal piano.

Al Servizio Sociale Professionale di ogni singolo Comune del Distretto 37 è riservata una quota del 10% di voucher assegnati, necessari per sostenere le situazioni di emergenza in favore degli utenti che non hanno partecipato al bando, ma sempre nel rispetto dei requisiti di accesso.

Art. 11 - Modalità di erogazione

Ciascun Comune provvederà, attraverso i propri uffici competenti, all'erogazione dei voucher sociali.

In caso di decadenza del diritto di assegnazione del voucher sociale, per decesso o per trasferimento di residenza in altro ambito o per altra fattispecie, esso verrà assegnato ad un altro soggetto.

L'erogazione dei voucher sociali cesserà all'atto dell'ingresso del soggetto in strutture residenziali e semiresidenziali e verrà sospesa temporaneamente nel caso di ricovero ospedaliero e limitatamente a tale periodo.

Criteria per la formulazione della graduatoria servizio SADA

INDICATORI	CRITERI	PUNTEGGI
ETA'	DAI 70 AI 80	5
	DAI 81 IN POI	10
CONDIZIONI SOCIO FAMILIARI	SOGGETTO SOLO E SENZA FIGLI	30
	COPPIA DI ANZIANI SENZA FIGLI	25
	SOGGETTO SOLO, CON TUTTI I FIGLI CHE RISIEDONO FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE O CON TUTTI I FIGLI IN PRECARIA SITUAZIONE SANITARIA O IMPOSSIBILITATI A PRESTARE ASSISTENZA IN QUANTO SI PRENDONO CURA DI UN ALTRO PARENTE CONVINVENTE IN GRAVE DIFFICOLTA' SANITARIA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA)	20
	COPPIA DI ANZIANI, CON TUTTI FIGLI CHE RISIEDONO FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE O CON TUTTI I FIGLI IN PRECARIA SITUAZIONE SANITARIA O IMPOSSIBILITATI A PRESTARE ASSISTENZA IN QUANTO SI PRENDONO CURA DI UN ALTRO PARENTE CONVINVENTE IN GRAVE DIFFICOLTA' SANITARIA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA)	15
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	SITUAZIONE A RISCHIO ELEVATO	15
	SITUAZIONE A RISCHIO MEDIO	10
	SITUAZIONE A RISCHIO BASSO	5

ALLEGATO C

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI ACCREDITAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.37 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALI - PERIODO 2021/2024

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente in _____

alla Via _____ n. _____

in qualità di _____

della Ditta _____

con sede operativa in _____

con sede legale in _____

n. tel. _____ n. cell. _____

partita IVA _____ codice fiscale ditta _____

e-mail _____ PEC _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che ai termini dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1) di essere iscritto all'Albo Regionale delle Istituzioni socio assistenziali pubbliche e private previsto dall'art. 26 della l.r. 22/86, alla sezione _____, n. _____;

2) di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e più precisamente dichiara:

A) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del d. p. r. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Nota : L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

B) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

C) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016;

D) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

E) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

F) di non trovarsi in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;

G) di non avere commesso una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

H) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

L) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

M) di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

N) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero di esserne stato vittima e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

O) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione.

3) (Per gli enti aventi sede legale a Termini Imerese) di essere in regola con i tributi locali.

Data

FIRMA



Comune di Termini Imerese
Provincia di Palermo

PATTO DI INTEGRITÀ

"la nostra civiltà contro il pizzo e l'usura"

Con questo Patto d'Integrità (*d'ora innanzi per brevità anche semplicemente P.I.*) il Comune di Termini Imerese e gli operatori economici che partecipano alle gare per affidamento di lavori, di forniture e di servizi a prescindere dalle procedure utilizzate (aperte/ristrette/negoziate), si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di:

- *lealtà,*
- *trasparenza*
- *correttezza*

Fermo restando gli anzidetti principi il P.I. definisce:

(PARTE PRIMA) le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici che partecipano agli affidamenti di lavori, di forniture e di servizi sia aperte, ristrette e negoziate, trovando anche applicazione per i contratti di servizi esclusi (allegato IIB) ed anche per le concessioni di Servizi/concessioni di lavori, finanza di progetto.

(PARTE SECONDA) le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che - per conto del Responsabile di Servizio interessato alla procedura - svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra

In calce al P.I. (*PARTE TERZA*) sono riportati:

-allegato 1 conoscenza e accettazione del Patto di integrità: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa) • In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici.

-allegato 2 dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni corruttivi: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa). In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici. La mancata presentazione delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio (allegati 1 e 2 al P.I.) comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190. A procedura di gara conclusa, il P.I. è allegato al contratto di appalto.

- elenco dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione di cui all'art. 32 del d.l. n. 90/2014 (all. D del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'Anac).



Comune di Termini Imerese

Provincia di Palermo

PARTE I OPERATORI ECONOMICI

Art. 1 - Ambito di Applicazione

Questa Patto di Integrità (P.I) regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure di appalto pubblico di Lavori/Forniture e Servizi del Comune di Termini Imerese. Il P.I interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto di lavori forniture e servizi a prescindere dalle procedure utilizzate (aperte/ristrette/negoziato), trovando anche applicazione per i contratti di servizi esclusi (allegato IIB) ed anche per le concessioni di Servizi/concessioni di lavori, finanza di progetto.

Il P.I costituisce parte integrante della lex speciale di gara, inoltre, parte integrante di toni di contratto di appalto e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione alle relative gare.

Art. 2 - Doveri di Correttezza, legalità e lealtà

Ogni operatore economico agisce nel rispetto dei principi di *buonafede* nei confronti della Stazione appaltante. **Art. 3 -**

Concorrenza

In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990 e ss.mm.ii. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'affidamento di lavori, di forniture e dei servizi ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
- qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale ..

Art. 4 - Collegamenti

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'Art. 2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

Art. 5 - Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante

Nel partecipare alle procedure di Gara, nelle trattative e nelle negoziazioni, comunque, connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del P.I di cui in premessa e nella successiva esecuzione del Contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che - per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche; Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore, assunzione di personale o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti. A tal fine di Concorrenti sono obbligati a leggere ed a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 30/12/2013 (consultabile sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente" sezione Disposizioni Generali - sottosezione "Atti Generali").

Art. 6 - Doveri di segnalazione

Gli operatori economici concorrenti signaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile di Servizio.

a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato, o addetto o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara.
b) qualsiasi anomalia richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che -per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti. Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

c) Gli operatori economici si obbligano, ai sensi dell'art. 8 del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005, cui il Comune di Termini Imerese ha aderito con delibera di G.C. n. 471 del 03/11/2005, a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Amministrazione Comunale ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'affidataria, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di forniture o servizi a particolari ditte, danneggiamenti/furti di bene personale o della struttura residenziale".



Comune di Termini Imerese

Provincia di Palermo

Art. 7 - Mancata accettazione del P.I in fase di gara

La mancata accettazione della presente P.I e la mancata allegazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio riportata nella "PARTE TERZA ", all'offerta da presentare in sede di gara, e del presente Patto di Integrità debitamente firmato comporterà l'esclusione dalla gara medesima a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012, n.190 e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Le dichiarazioni sostitutive ed il Patto d'integrità debitamente firmato costituisce parte integrante degli atti di gara cui sono allegati e del contratto che ne consegue.

Art. 8 - Violazioni del P. I dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto

L'accertamento di violazioni alle norme della presente P.I, da parte dell'affidatario, dopo l'aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune per effetto dell'inadempimento. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa con escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune.

La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità. Inoltre si dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". La potestà risolutoria di cui sopra da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione; la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.

Art. 9 obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga:

- 1) ad inserire in tutti gli atti inerenti l'affidamento (comunicazione avvio dei lavori, i forniture, di servizio, relazioni, note spese, ecc), la clausola in base alla quale il dichiara di aver accettato il P.I.
- 2) a rendere noti , su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto).



Comune di Termini Imerese

Provincia di Palermo

**PARTE II DIPENDENTI COLLABORATORI DIRETTI E
INDIRETTI**

Art. 10 - Ambito di applicazione

Questo P.I regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure aperte/ristrette/negoziato), di Lavori, Forniture e Servizi del Comune di Termini Imerese e nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Il P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che - per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato "dipendente".

Art. 11 - Obbligo di imparzialità

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.

Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento.

Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

Art. 13 - Indipendenza

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali.

Invero allorché lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo responsabile di Servizio e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa



Comune di Termini Imerese

Provincia di Palermo

PARTE III

**MODELLI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DA
RENDERSI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PARTECIPANTI ALLE GARE**

=> Allegato 1 (conoscenza e accettazione del Patto di integrità)

= Allegato 2 (dichiarazione per il contrasto dei fenomeni corruttivi)

**= Elenco dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione di cui all'art. 32 del d.l. n. 90/2014 -
(all. D del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno
e l'Anac).**



Comune di Termini Imerese

Provincia di Palermo

Modello 1 (conoscenza e accettazione del Patto di integrità)

Il Sottoscritto....., nato a.....,
residente in.....prov.....Via/P.zza

.....
in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico.....

.....
con sede in....., prov.....,

Via/P.zza.....CF.....

partecipante alla procedura.....per l'affidamento di:.....

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PREDETTA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTIERA H), DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

DICHIARA

di conoscere e di accettare il contenuto del Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale n 471 del 03.11.2005, che viene debitamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta.

Allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Li.

Firma

N.B.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici.



Comune di Termini Imerese

Provincia di Palermo

Modello 2 (dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni corruttivi)

Il Sottoscritto....., nato a.....,
residente in.....prov..... Via/P.zza

.....
in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico

con sede in, prov,

Via/P.zza..... CF

partecipante alla procedura.....per l'affidamento di.....

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PREDETTA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

DICHIARA

- 1) di ben conoscere l'art.8 del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005, cui il Comune di Termini Imerese ha aderito con delibera di G.C. n. 471 del 03/11/2005 e, pertanto, si impegna, a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Amministrazione Comunale ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'affidataria, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di forniture o servizi a particolari ditte, danneggiamenti/furti di bene personale o della struttura residenziale".
- 2) di essere edotto sull'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- 3) di ben conoscere la legge 190 del 2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità ed il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 fra Ministero degli Interni e ANAC e, pertanto, di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa
- 4)

DICHIARA ALTRESÌ

- => di essere consapevole che gli adempimenti di cui ai predetti punti hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
- = di essere consapevole che la Stazione appaltante e' obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."
- = di essere consapevole che la potestà risolutoria di cui sopra da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione; la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria

Allega copia fotostatica di documento di identità in cono di validità.

Li

Firma

N.B.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatarlo; nel caso di raggruppamenti temporanei costituenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici



Comune di Termini Imerese

Provincia di Palermo

ELENCO DEI REATI RILEVANTI AIO FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE
DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.L. N. 90/2014

- ⇒ Art. 317 c.p. (Concussione);
- ⇒ Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- ⇒ Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'Ufficio);
- ⇒ Art. 319-bis c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'Ufficio avente ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, la stipulazione di contratti, nonché il pagamento o il rimborso di tributi);
- ⇒ Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);
- ⇒ Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- ⇒ Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- ⇒ Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione);
- ⇒ Art. 322-bis c.p. (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri);
- ⇒ Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze);
- ⇒ Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti);
- ⇒ Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente).



ALLEGATO E

Città di Termini Imerese

Provincia di Palermo

Codice Etico relativo al Bando di Accreditamento del Distretto Socio Sanitario n. 37 per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher sociale.

FINALITA' E AMBITI DI APPLICAZIONE

Art.1

Finalità

Il Comune di Termini Imerese (di seguito "*Comune*") adotta il presente Codice Etico (di seguito "*Codice*") al fine di:

- a) Assicurare la libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto per opere pubbliche o per fornitura di beni e servizi;
- b) Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini;
- c) Garantire la massima trasparenza della sua azione amministrativa.

Art.2

Ambito di applicazione

Il presente Codice regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti

di lavori e alla fornitura di beni e servizi del Comune di Termini Imerese. Sono soggetti interessati dalle norme del Codice:

- a) le imprese che concorrono alle gare d'appalto, sia come soggetto appaltatore o subappaltatore, ovvero le aziende che concorrono alla fornitura di beni e servizi;
- b) tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengano nei procedimenti che attengono alle gare d'appalto e alla fornitura di beni e servizi.
- c) Esso costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune e l'espressa accettazione da parte delle imprese costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali di lavori o alla fornitura di beni e servizi.

CAPITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE

Art. 3

Dovere di correttezza

L'azienda concorrente o appaltatrice di lavori o di forniture di beni e servizi agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.

Art. 4

Concorrenza

La ditta che partecipa a gare d'appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990. Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto;

- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

Art.5
Collegamenti

La Ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art.2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di fornitura.

ART.6
Norme antiracket ed anticorruzione

Le ditte accondiscendenti a richieste estorsive ovvero a richieste di tangenti, sotto qualsiasi forma, non possono partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con il Comune.

ART.7
Rapporti con gli uffici comunali

Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune.

Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

ART.8
Dovere di segnalazione

La ditta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

ART.9
Doveri nei confronti di cittadini – utenti

Nell'esecuzione di un contratto di fornitura di servizi ai cittadini, la ditta assicura che nei confronti dei cittadini – utenti:

- non siano poste in essere discriminazioni in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose;
- sia tutelata la loro privacy;
- sia garantita un'adeguata informazione sui servizi resi.

ART.10
Mancata accettazione

La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

ART.11
Violazione del codice etico da parte delle imprese

La violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

La violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione del contratto per colpa della Ditta.

In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli precedenti comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune per un periodo non inferiore a tre anni.

CAPITOLO III
NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI

ART.12

Dovere di imparzialità

Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune. Perciò si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento delle proprie attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

ART.13

Riservatezza

Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione.

ART.14

Indipendenza

Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni, in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Comune. Il dipendente comunica al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio.

ART.15

Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero dei suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di dubbio, sull'astensione decide il dirigente.

ART.16

Regali ed altre utilità

Il dipendente non chiede, per se o per altri, né accetta, regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.

ART.17

Attività collaterali

Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione comunale retribuzioni o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali.

ART.18

Contratti con appaltatori

Il dipendente non conclude, per conto del Comune, contratti d'appalto con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui il Comune concluda contratti di appalto con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune, ne informa per iscritto il dirigente.

ART. 19

Esecuzione del contratto

Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata. La relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.

Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, il dipendente deve darne comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

ART. 20

Doveri del Dirigente

Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti.

Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.

Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione comunale, da autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria.

ART.21

Inosservanza

La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei modi previsti dai regolamenti comunali.

L'inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi e alla collaborazione del dipendente, nonché ai fini alla valutazione e della corresponsione di incentivi economici.

LI _____

Per Accettazione firma